

Tutela delle acque dall'inquinamento: le deleghe alle regioni

A cura di Mauro Kusturin

Il presente contributo ha per argomento le deleghe alle Regioni, dettate dalla Parte III del D.Lgs.152/2006, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Oggi tema politico di attualità è il “*federalismo*”: in questo ampio concetto e prendendo spunto dalla normativa di settore, possiamo anche parlare di “*federalismo ambientale*”.

Solo per citare alcuni argomenti, dai quali prendono vita molte problematiche ambientali di stretta attualità e per le quali c'è una notevole e copiosa produzione di atti giurisprudenziali e dottrinali, elenchiamo di seguito alcuni riferimenti della Parte III del D.Lgs.152/2006, ove le Regioni vengono delegate ad emanare specifiche normative e discipline in materia di

- ✚ *limiti di emissione degli scarichi – art.101 comma 2;*
- ✚ *assimilabilità alle acque reflue domestiche – art.101 comma 7 let.e;*
- ✚ *utilizzo agronomico – art.112 comma 2;*
- ✚ *acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia – art.113;*
- ✚ *autorizzazione allo scarico – art.124 commi 3, 5, 6 e 7*

Come ben sanno tutti gli “*addetti ai lavori*”, sulle questioni su elencate si pongono dubbi e perplessità, sulla base della presenza o meno di disciplina regionale in tali materie.

Affrontando analiticamente il problema, possiamo tracciare in linea di massima tre potenziali e semplici casistiche:

- 1) *la regione ha disciplinato e/o legiferato in tali materie;*
- 2) *la regione non disciplinato e/o legiferato in tali materie ;*
- 3) *la regione ha disciplinato e/o legiferato in tali materie prima dell'attuale e vigente normativa.*

Analizziamo caso per caso.

Nella prima situazione non si dovrebbero avere grossi problemi sia da parte di chi deve far applicare la norma, che da parte di chi deve rispettare la legge.

Tuttavia corre l'obbligo fare una riflessione sul fatto che ogni regione può emanare una disciplina diversa dalle altre, creando non pochi problemi a soggetti che operano su tutto il territorio nazionale; per esempio in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia basti pensare agli impianti di distribuzione carburante ove le compagnie petrolifere si trovano ad adeguare i propri impianti in modo diverso a seconda di dove l'impianto è ubicato.

Ovviamente analogo discorso può essere esteso a tutti i soggetti dalle cui attività originano siffatte tipologie di scarichi, con il risultato finale che in una regione per poter scaricare acque meteoriche il soggetto si debba munire di autorizzazione allo scarico nonché debba installare un idoneo impianto, magari soggetto anche ad un sistema di autocontrolli, con tutto quello che comporta in spese e gestione del citato sistema e iter procedurale, mentre lo stesso soggetto in un'altra regione potrebbe scaricare tranquillamente lo stesso refluo senza dover chiedere nulla a nessuno e senza dover spendere un mare di quattrini.

Nel secondo caso, come nel primo non ci dovrebbero essere problemi. Purtroppo non è così.

Le cronache ambientali spesso riportano alla luce preoccupanti scenari dal punto di vista della tutela dell'ambiente: basti pensare, per citare solo alcuni esempi, alle problematiche annesse all'utilizzazione agronomica o alle già citate acque meteoriche.

Infine la terza casistica. Qui i problemi (tanti) che si presentano non sono di semplice soluzione: il primo fra tutti riguarda l'applicabilità o la vigenza della norma regionale in questione. Infatti ci potrebbero essere casi in cui la disciplina regionale fa riferimento alla prima stesura del D.Lgs.152/1999 o addirittura risalga ai tempi della Legge Merli (L.319/76): qui qualcuno però, dovrebbe spiegare in modo chiaro ed inequivocabile come possano essere applicati e compatibili principi e/o concetti della Legge Merli agli attuali principi e/o concetti dettati dal "T.U.A."

Nel panorama tra le nostre regioni, abbiamo un ampio ventaglio di possibilità: solo per dare al lettore un minimo di cognizione della vastità del problema, ricordiamo che ci sono regioni più "virtuose" ovvero più attive in materia di legislazione e/o disciplina regionale ambientale ed altre, ove la disciplina regionale è notevolmente carente o addirittura assente; inoltre il diffuso "uso" delle direttive regionali a discapito di leggi vere e proprie, crea non pochi problemi di natura interpretativa ed di applicazione delle norme.

Ora è facile immaginare la confusione che si crea sia nei panni di chi deve far applicare la norma, ma soprattutto nel povero "utente" che non sa dove sbattere la testa in questa babele di norme.

Se si riflette i problemi di interpretazione e/o applicazione delle norma regionale in rapporto a quella nazionale, sono diversi ed alcuni possono provocare anche un vero e proprio stallo della macchina amministrativa: solo per citare alcuni esempi basti pensare alla disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria, all'individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Provincia, ATO o Comune), alla assimilabilità alle acque reflue domestiche di talune tipologie di scarichi, all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, materia quest'ultima, sulla quale la giurisprudenza si esprime di continuo cercando di chiarire ed eliminare dubbi e/o lacune create dal legislatore che spesso ci ha messo mano, mischiando le carte in tavola più volte.

In conclusione il presente articolo non vuole essere un "parere sfavorevole" o un "NO" ad un "federalismo ambientale", ma vuole essere un invito per il legislatore nazionale alla riflessione su un problema che comunque c'è e deve essere risolto.

Per essere costruttivi si può suggerire che un "federalismo ambientale" proficuo ed utile deve comunque essere corredato ed accompagnato, in caso di inadempienze da parte delle regioni, da poteri sostitutivi o linee di indirizzo generale, dettate dalla normativa nazionale di riferimento a tutela dell'ambiente sulla base dei principi di precauzione e prevenzione, e che dia alle regioni "pigre" un chiaro messaggio "che devono legiferare in tale materia ma se non lo fanno interviene lo Stato".

Mauro Kusturin

Publicato il 27 ottobre 2008